CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 404/A

presentata dai Consiglieri regionali PIGA - CADDEO - CANU - STARA - USAI - MANCA Ignazio - COMANDINI - ZEDDA Alessandra - ZEDDA Massimo - SOLINAS Alessandro

il 15 dicembre 2023

Disposizioni in materia di istruzione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge si intende individuare un correttivo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1, commi 557 e 558, della legge 9 dicembre 2022, n. 197 (Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025") e al decreto ministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, che hanno determinato per la Sardegna un numero di 228 autonomie scolastiche, in luogo delle attuali 270, con la conseguente perdita di 42 autonomie nell'intera Regione.

Il testo che si sottopone all'esame del Consiglio regionale stabilisce che la Regione possa, tenendo conto delle peculiarità geografiche, geomorfologiche, orografiche, insediative, dei collegamenti viari e di specifiche condizioni, anche sotto il profilo socio-economico, presenti nel territorio regionale, sulla base di un'intesa con lo Stato e accollandosi i relativi oneri, intervenire sull'organizzazione del servizio scolastico prevedendo il mantenimento di un presidio, costituito da un collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici, nelle istituzioni scolastiche che, in seguito all'applicazione dei parametri statali, perderebbero l'autonomia.

Tale intervento contempla, inoltre, la disciplina relativa all'adozione del Piano annuale di organizzazione della rete scolastica, onde colmare una lacuna esistente nell'ordinamento regionale.

Infatti, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, si è fatto finora appello all'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze), che in realtà tratta del diritto allo studio e non dell'istituto giuridico in questione.

A tal fine demanda ad una deliberazione della Giunta regionale, da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente, la determinazione della procedura da seguire per la formulazione

del Piano di organizzazione della rete scolastica, previa indicazione dei principi fondamentali cui quest'ultima dovrà attenersi.

Relazione tecnico finanziaria

Gli oneri previsti dalla presente legge sono relativi al pagamento della retribuzione del personale scolastico aggiuntivo necessario al mantenimento di un presidio presso le istituzioni scolastiche destinate a perdere l'autonomia.

Saranno, quindi, determinati i costi delle seguenti figure: un collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici.

Per quanto riguarda il docente collaboratore del dirigente scolastico, si tratta di calcolare il costo relativo all'esonero totale dall'insegnamento, equivalente alla retribuzione di un docente della stessa materia che svolga le lezioni in classe in sua vece. Non potendo conoscere a priori quanti collaboratori vicari già fruiscano dell'esonero totale o parziale, il calcolo è stato fatto prendendo in considerazione tutte le scuole interessate dalla perdita dell'autonomia. Si prevede, inoltre, un'indennità legata allo svolgimento delle suddette funzioni vicarie.

Il numero massimo di autonomie scolastiche nelle quali potrebbe essere istituito il presidio (un docente collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici) è di 42. La quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è pari complessivamente a euro 4.991.945, di cui euro 1.996.778 per l'anno 2024 ed euro 2.995.167 per l'anno 2025, come di seguito determinati:

- la retribuzione annua lorda (massima) della figura del docente che svolgerebbe le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico è di euro 32.850;
- la retribuzione annua lorda (massima) dell'assistente amministrativo è di euro 26.326. La retribuzione annua lorda (massima) del collaboratore scolastico è di euro 23.617;
- le indennità del personale sono calcolate sulla base del costo orario, pari a 17,50 euro lordi, per un numero massimo di 600 ore annue.

Retribuzione annua lorda (euro)		n. istituti	Costo massimo per 12 mensilità (euro)	Costo massimo per 10 mensilità (euro)
Collaboratore del dirigente scolastico (1 unità)	32.850	42	1.379.700	1.149.750
Indennità (euro 17,50 X 600)	10.500	42		441.000
Assistente amministrativo (1 unità)	26.326	42	1.105.692	921.410
Collaboratore scolastico (3 unità) (euro 23.617,00 per unità)	70.851	42	2.975.742	2.479.785
		Totale		4.991.945

Nella quantificazione degli oneri si è tenuto conto del fatto che i costi di cui la Regione dovrebbe farsi carico vanno riferiti a 10 mesi, cioè al periodo in cui si svolgono le lezioni in classe.

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

CANU, Presidente - MANCA Desiré Alma, Vice Presidente - CADDEO, Segretario e relatore di minoranza - MANCA Ignazio, Segretario - COMANDINI - MAIELI - STARA - USAI - ZEDDA Alessandra

Relazione di maggioranza

On. Piga

(non pervenuta)

Relazione di minoranza

On. Caddeo

(non pervenuta)

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Organizzazione della rete scolastica regionale

- 1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale di riforma organica in materia di istruzione e formazione, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997), degli articoli 72 e 73 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), dell'articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nel rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione e dei parametri individuati dall'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 557 e 558, della legge 9 dicembre 2022, n. 197 (Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"), corredato delle relative note, provvede autonomamente al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa, attraverso l'adozione di un Piano annuale che tenga conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nel territorio regionale.
- 2. Il Piano annuale di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, entro il 30 novembre di ogni anno. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.
 - 3. La Giunta regionale con propria deli-

Art. 1

Organizzazione della rete scolastica regionale

(identico)

berazione motivata può disporre un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni del termine di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, la procedura di approvazione del Piano di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi: massimo confronto interistituzionale e coordinamento delle istanze rappresentate nei piani provinciali al fine di creare un equilibrio territoriale. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

Art. 2

Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche

- 1. In via sperimentale e limitatamente all'anno scolastico 2024-2025, fermo restando il contingente organico determinato ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto delle peculiarità geografiche, geomorfologiche, orografiche, insediative, dei collegamenti viari e delle specifiche condizioni dei territori, anche sotto il profilo socio economico, la Regione può stabilire, previa intesa con lo Stato, il mantenimento di un presidio con funzioni organizzative e gestorie, presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione in base ai parametri di cui all'articolo 1, facendosi carico dei maggiori oneri connessi alla retribuzione e alle indennità, parametrate in 600 ore, del relativo personale da ripartire in sede di contrattazione d'istituto. Il suddetto presidio è costituito da un docente, che svolge le mansioni di collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici.
- 2. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, definisce i criteri per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento delle relative risorse. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine

Art. 2

Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche

- 1. In via sperimentale e limitatamente all'anno scolastico 2024-2025, fermo restando il contingente organico determinato ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto delle peculiarità geografiche, geomorfologiche, orografiche, insediative, dei collegamenti viari e delle specifiche condizioni dei territori, anche sotto il profilo socio-economico, la Regione può stabilire, previa intesa con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il mantenimento di un presidio con funzioni organizzative e gestorie, presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione in base ai parametri di cui all'articolo 1, facendosi carico dei maggiori oneri connessi alla retribuzione e alle indennità, parametrate in 600 ore annue, del relativo personale da ripartire in sede di contrattazione d'istituto. Il suddetto presidio è costituito da un docente, che svolge le mansioni di collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici.
- 2. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, definisce i criteri per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento delle relative risorse. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si

il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse stanziate annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 04 - programma 02 - titolo 1.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Norma finanziaria

(identico)

Art. 4

Entrata in vigore

(identico)